Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

DECRETO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, DELLA LEGGE 12 SETTEMBRE 2025, n. 131, RECANTE LA DEFINIZIONE DI CUI AL COMMA 2 E LA RIPARTIZIONE DI CUI AL COMMA 3 DELLE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI. - ANNUALITA' 2025 – 2026.

VISTO l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 12, rubricato "Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie";

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 28 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, in materia di affari regionali e autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera t), concernente la delega di funzioni in materia di azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come

interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare l'articolo 1, comma 593 che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, ha istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), prevedendone, a decorrere dall'anno 2023, una dotazione di 200 milioni di euro;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, delle legge n. 234 del 2021 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è utilizzato per finanziarie: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socioeconomico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale il "Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593";

VISTO l'articolo 4 della legge 12 settembre 2025, n.131 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finanzia: a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui al richiamato comma 593, articolo 1, della legge n. 234 del 2021; b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1;

- il comma 2, in base al quale la definizione delle risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del medesimo articolo 4, è effettuata con decreto del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- il comma 3, il quale stabilisce che il decreto di cui al sopracitato comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle

regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 5, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n.131, secondo cui il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2025, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è pari a 196.571.611,00 euro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, dal quale risulta che, anche per l'anno finanziario 2026, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è pari a 196.571.611,00 euro;

VISTO l'art. 34, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n.131 che, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle specifiche misure di sostegno previste dalla legge medesima, stabilisce una corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025 e 123,5 milioni di euro per l'anno 2026;

VISTI i decreti di variazione di bilancio n. 660/Bil in data 29 dicembre 2025 e n. 373/Bil in data 12 giugno 2026 adottati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con i quali sono state disposte le conseguenti riduzioni sul capitolo 441 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", pari rispettivamente a 105 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025 ed a 123,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO il decreto n. 477/Bil del 7 ottobre 2025 con cui il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto per l'esercizio finanziario 2025, una variazione compensativa in diminuzione sul capitolo 441 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" di 5.253.828,00 euro;

TENUTO CONTO che, in attuazione della medesima normativa sopra citata, l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile ha comunicato con nota n. 13036 del 24 aprile 2026, di aver disposto per l'esercizio finanziario 2026 un accantonamento sul capitolo 441 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" di 2.616.295,00 euro;

TENUTO CONTO, altresì, dell'ulteriore accantonamento di 5.376,00 euro disposto sul capitolo 441 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" esercizio finanziario 2026 per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 33/2026 convertito, con modificazioni dalla legge n. 79/2026;

CONSIDERATO che, per effetto delle riduzioni e degli accantonamenti di cui sopra, le disponibilità complessive del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ammontano a 86.317.783,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 ed a 70.449.940,00 euro per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, registrato dalla Corte dei conti il 30 giugno 2026, al numero 1895 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale 7 luglio 2026, n. 155 concernente "Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n.131", contenente l'elenco dei comuni montani;

CONSIDERATA la necessità di definire le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane relative alle annualità 2025 e 2026 da destinare, rispettivamente, agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali nonché agli interventi di competenza statale;

CONSIDERATO che occorre procedere al riparto degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane relativi alle annualità 2025 e 2026 destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

VISTO il sopracitato articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n.131 il quale dispone che il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo ripartisce gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresì della loro eventuale appartenenza alle province di cui all' articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, demandando alle regioni, in attuazione della propria programmazione, la definizione, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle modalità di assegnazione degli stanziamenti;

VISTO l'atto Rep. n. 15/CU della Conferenza unificata del 5 febbraio 2026 con cui è stato sancito l'accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il punto 1 secondo cui in sede di ripartizione per l'anno 2025 delle risorse disponibili al momento del riparto Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il Governo si impegna ad applicare i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 131 del 2025 e al relativo regolamento attuativo, sulla base delle determinazioni assunte in auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ove comunicate entro il termine di 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore del medesimo regolamento;

VISTA la nota prot. n 3675/C1PM del 25 maggio 2026, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - pur non avendo potuto formalizzare una proposta in sede di auto-coordinamento, per il mancato raggiungimento dell'unanimità - ha sottoposto al Ministro per gli affari regionali e le autonomie una proposta di riparto delle risorse FOSMIT per l'anno 2025 destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

VISTA la successiva nota prot. n. 4303/C1PM, del 25 giugno 2026, acquisita in pari data al prot. DAR n.11884, trasmessa dal Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

RITENUTO di aderire per l'annualità 2025 alla richiamata proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome applicando una misura correttiva che tenga conto dell'appartenenza dei comuni alle province di cui all'articolo. 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

RITENUTO, ai fini della ripartizione delle risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali per l'anno 2026, di utilizzare la metodologia di riparto di cui alla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021 - così come indicata nel documento ISTAT "Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (dicembre 2012)", paragrafo 2.4 – unitamente all'utilizzo di un indicatore geomorfologico e di un indicatore socioeconomico "di accessibilità" (per brevità, indicatore "logistico"), in luogo dell'indicatore del livello dei servizi pubblici di cui alla medesima delibera CIPESS;

VISTO il documento della Commissione Affari istituzionali e generali - Politiche per la montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, trasmesso con comunicazione acquisita al protocollo DAR n. 16069 del 2 settembre 2026, il quale riporta, tra l'altro, alcune proposte emendative;

VISTA la comunicazione del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 settembre 2026, acquisita in pari data al prot. DAR n. 17561, con la quale, tra l'altro, è stata trasmessa una proposta di riparto per l'annualità 2026, condivisa dalla Commissione Politiche per la Montagna della predetta Conferenza, riunitasi in data 11 settembre 2026;

RITENUTO di aderire ad alcune delle proposte emendative avanzate con il documento del 2 settembre 2026, nonché alla proposta di riparto per l'anno 2026 formulata con la comunicazione del 24 settembre 2026;

VISTA l'intesa di cui all'atto Rep. 123/CU, sancita dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 1° ottobre 2026;

DECRETA

Art. 1

(*Definizione delle risorse anno 2025*)

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (di seguito "Fondo") di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a complessivi 86.317.783,00 euro per l'anno 2025, sono destinate, nella misura del 99,83% della dotazione complessiva, agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 12 settembre 2025, n. 131 e nella misura del restante 0,17% agli interventi di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della medesima legge.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, per l'anno 2025, le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono pari a 86.171.042,77 euro. La ripartizione dello stanziamento del Fondo destinato agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131 secondo quanto disposto all'articolo 3 del presente decreto.

3. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, per l'anno 2025, le risorse destinate agli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono pari a 146.740,23 euro.

Art. 2

(*Definizione delle risorse anno 2026*)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a complessivi 70.449.940,00 euro per l'anno 2026, sono destinate, nella misura del 99,84% della dotazione complessiva, agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 12 settembre 2025, n. 131 e nella misura del restante 0,16% agli interventi di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della medesima legge.
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, per l'anno 2026 le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono pari a 70.337.220,10 euro. La ripartizione dello stanziamento del Fondo destinato agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131 secondo quanto disposto all'articolo 4 del presente decreto.

3. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, per l'anno 2026, le risorse destinate agli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono pari a 112.719,90 euro.

Art. 3

(*Criteri e coefficienti di riparto delle risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali anno 2025*)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, pari a 86.171.042,77 euro, per l'anno 2025, in aderenza alla proposta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono ripartite tra le regioni sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025, attraverso l'individuazione di coefficienti di ripartizione, tenendo conto altresì della loro appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. I coefficienti di ripartizione sono determinati secondo gli indicatori riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il calcolo dei coefficienti di cui al presente articolo è effettuato secondo la formula illustrata nel medesimo allegato A, basata sulla media ponderata degli indicatori geomorfologici e dimensionali di cui alle colonne da 2 a 6, pesati ciascuno nella misura percentuale del 20% del totale.
4. L'indicatore geomorfologico, riportato nella colonna 2 dell'allegato A, è dato dal rapporto tra il numero dei comuni montani di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, su base regionale, e il numero complessivo dei comuni montani a livello nazionale. Al numero dei comuni montani appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1.
5. La ripartizione tiene conto altresì dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".
6. Per effetto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le risorse disponibili per l'annualità 2025 sono ripartite tra le regioni nelle misure indicate nella colonna c), della Tabella A di seguito riportata,

secondo i coefficienti di cui alla colonna b) della Tabella medesima:

Tabella A: ripartizione importo 2025 di cui al comma 1

a)	b)	c)
Regioni	**Coefficienti di ripartizione** (arrotondati al 2° decimale)	**Ripartizione dell'importo**
Piemonte	14,19%	12.227.670,97 €
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	3,20%	2.757.473,37 €
Lombardia	12,80%	11.029.893,47 €
P.A. di Bolzano/Bozen	0,00%	----------
P.A. di Trento	0,00%	----------
Veneto	5,04%	4.343.020,56 €
Friuli-Venezia Giulia	3,25%	2.800.558,89 €
Liguria	3,42%	2.947.049,66 €
Emilia-Romagna	4,39%	3.782.908,78 €
Toscana	4,89%	4.213.763,99 €

Umbria	2,55%	2.197.361,59 €
Marche	2,54%	2.188.744,49 €
Lazio	5,31%	4.575.682,37 €
Abruzzo	6,53%	5.626.969,09 €
Molise	2,52%	2.171.510,28 €
Campania	5,75%	4.954.834,96 €
Puglia	1,14%	982.349,89 €
Basilicata	4,03%	3.472.693,02 €
Calabria	6,90%	5.945.801,95 €
Sicilia	6,97%	6.006.121,68 €
Sardegna	4,58%	3.946.633,76 €
ITALIA	**100 %**	86.171.042,77 €

Art. 4

(*Criteri e coefficienti di riparto delle risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali anno 2026*)

1 Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, pari a 70.337.220,10 euro per l'anno 2026, in aderenza alla proposta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono ripartite tra le regioni, nella misura del 50 per cento, corrispondente a 35.168.610,05 euro, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025, mediante l'applicazione di coefficienti di ripartizione determinati secondo le

modalità previste dai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del presente decreto, secondo gli indicatori riportati nell'allegato A.

2. La restante quota del 50 per cento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, corrispondente a 35.168.610,05 euro, è ripartita tra le regioni sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025, attraverso l'individuazione di coefficienti di ripartizione, tenendo conto altresì della loro appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a quanto previsto dai commi 3 e seguenti.
3. I coefficienti di ripartizione di cui al comma 2 sono determinati secondo gli indicatori riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il calcolo dei coefficienti di cui al comma 2 è effettuato secondo la formula illustrata all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, basata sull'applicazione congiunta dell'indicatore geomorfologico di cui al comma 5 e dell'insieme degli indicatori dimensionali e socioeconomici di cui al comma 6, pesati ciascuno nella misura percentuale del 50% del totale.
5. L'indicatore geomorfologico, riportato nella colonna 13 dell'allegato B, è dato dal rapporto tra il numero dei comuni montani di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, su base regionale, e il numero complessivo dei comuni montani a livello nazionale. Al numero dei comuni montani appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1.
6. Gli indicatori dimensionali e socioeconomici di cui al comma 4 - riportati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 3 e nelle colonne da 5 a 9 della tabella di sintesi degli indicatori di cui all'allegato B - sono pesati gli uni nella misura percentuale dell'80% e gli altri in quella del 20% attraverso i loro corrispettivi indicatori di sintesi riportati nelle colonne 4 e 10 del medesimo allegato B.
7. La ripartizione tiene conto altresì dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".
8. Per effetto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 7, le risorse disponibili per l'annualità 2026 sono ripartite tra le regioni nelle misure indicate nelle colonne c) ed e) della Tabella B, sulla base dei coefficienti di ripartizione riportati, rispettivamente, nelle colonne b) e d) della Tabella medesima:

Tabella B: ripartizione importo 2026 di cui ai commi 1 e 2

a)	b)	c)	d)	e)	f)
Regioni	**Coefficienti di ripartizione art. 4, comma 1** (arrotondati al 2° decimale)	**Ripartizione dell'importo**	**Coefficienti di ripartizione art. 4, comma 2** (arrotondati al 2° decimale)	**Ripartizione dell'importo**	**Importo totale**
Piemonte	14,19%	4.990.425,77 €	13,06%	4.593.020,47 €	9.583.446,24 €
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	3,20%	1.125.395,52 €	1,92%	675.237,31 €	1.800.632,83 €
Lombardia	12,80%	4.501.582,09 €	13,30%	4.677.425,14 €	9.179.007,23 €
P.A. di Bolzano/Bozen	0,00%	----------	0,00%	----------	----------
P.A. di Trento	0,00%	----------	0,00%	----------	----------
Veneto	5,04%	1.772.497,95 €	4,35%	1.529.834,54 €	3.302.332,49 €
Friuli-Venezia Giulia	3,25%	1.142.979,83 €	2,13%	749.091,40 €	1.892.071,23 €
Liguria	3,42%	1.202.766,46 €	3,41%	1.199.249,60 €	2.402.016,06 €
Emilia-Romagna	4,39%	1.543.901,98 €	3,50%	1.230.901,35 €	2.774.803,33 €
Toscana	4,89%	1.719.745,03 €	5,17%	1.818.217,14 €	3.537.962,17 €
Umbria	2,55%	896.799,56 €	2,83%	995.271,67 €	1.892.071,23 €
Marche	2,54%	893.282,70 €	2,39%	840.529,78 €	1.733.812,48 €

Lazio	5,31%	1.867.453,19 €	5,96%	2.096.049,16 €	3.963.502,35 €
Abruzzo	6,53%	2.296.510,24 €	5,30%	1.863.936,33 €	4.160.446,57 €
Molise	2,52%	886.248,97 €	2,69%	946.035,61 €	1.832.284,58 €
Campania	5,75%	2.022.195,08 €	8,06%	2.834.589,97 €	4.856.785,05 €
Puglia	1,14%	400.922,15 €	1,82%	640.068,70 €	1.040.990,85 €
Basilicata	4,03%	1.417.294,98 €	3,57%	1.255.519,38 €	2.672.814,36 €
Calabria	6,90%	2.426.634,09 €	7,69%	2.704.466,11 €	5.131.100,20 €
Sicilia	6,97%	2.451.252,12 €	8,49%	2.985.814,99 €	5.437.067,11 €
Sardegna	4,58%	1.610.722,34 €	4,36%	1.533.351,40 €	3.144.073,74 €
ITALIA	100 %	35.168.610,05 €	100 %	35.168.610,05 €	70.337.220,10 €

Art. 5

(*Finalità e utilizzo*)

1. Le regioni, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché degli ambiti di intervento ivi previsti, utilizzano le risorse di cui all'articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 2, con riferimento a:

a) interventi di rigenerazione urbana;

b) interventi di efficientamento energetico di edifici adibiti a uffici pubblici;

c) interventi di manutenzione della viabilità;

d) interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all'illuminazione pubblica;

e) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani,

anche attraverso la realizzazione delle Green Communities;

f) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici;

g) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;

h) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali;

i) misure di prevenzione del rischio idrogeologico nei territori montani;

j) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;

k) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo a quelli sociosanitari e dell'istruzione.

2. Le regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui al comma 1, presentati dalle province nonché dalle città metropolitane.

3. Sono ammissibili, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento, le spese correnti strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e al conseguimento delle relative finalità.

Art. 6

(*Modalità di erogazione e termini*)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a seguito di specifica richiesta di erogazione da parte delle regioni, contenente le azioni da finanziare di cui all'articolo 5, comma 1, come previste dalle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali, trasferisce alle regioni medesime le risorse di cui alla Tabella A dell'articolo 3 e alla Tabella B dell'articolo 4, secondo le modalità ed entro i termini previsti al comma 3.

2. Le regioni inviano la richiesta in formato elettronico all'indirizzo PEC affariregionali@pec.governo.it, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, corredata delle schede allegate compilate (scheda n.1 e n.2) - che costituiscono parte integrante del presente decreto - contenenti, tra l'altro, le azioni da finanziare, le modalità di impiego delle risorse spettanti, il piano finanziario e il cronoprogramma.

3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, all'erogazione in una unica soluzione delle risorse spettanti a ciascuna Regione, previa verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, anche con riguardo alla coerenza delle azioni da finanziare con quelle previste all'articolo 5, comma 1.
4. Le risorse destinate alle regioni che non presentano entro il termine di cui al comma 2 la richiesta corredata delle schede compilate sono riportate all'esercizio finanziario successivo ad incremento dello stanziamento previsto.
5. Gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1, sono realizzati dai soggetti attuatori entro e non oltre il 31 agosto 2031. Le regioni vigilano sul corretto impiego delle risorse, assicurano la regolarità amministrativo-contabile delle procedure relative agli interventi programmati e valutano eventuali proroghe rispetto al cronoprogramma presentato, fermo restando il termine ultimo fissato nel presente comma.

Art. 7

(*Monitoraggio*)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto nonché il conseguimento degli obiettivi fissati. A tal fine, le regioni provvedono a trasmettere, entro il 15 gennaio di ciascun anno, secondo modalità indicate dal medesimo Dipartimento, le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.
2. Le regioni che non effettuano la trasmissione entro il termine del 15 gennaio di ciascun anno sono escluse dalle successive ripartizioni del Fondo fino a regolarizzazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2031 le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con le modalità indicate dal medesimo Dipartimento, le informazioni e i dati necessari alla conclusione delle attività di monitoraggio attestando il rispetto del termine di cui all'articolo 6, comma 5.
4. Scaduto inutilmente il termine fissato al comma 3, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie chiede alle regioni interessate di far pervenire le informazioni e i dati di cui al medesimo comma entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di richiesta, trascorsi i quali, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni della documentazione inerente alla realizzazione degli interventi, il Dipartimento attiva le procedure per la revoca dell'atto di erogazione delle risorse e il conseguente recupero delle stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa-contabile, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da:

ROBERTO CALDEROLI